



COMUNE DI BORGONE SUSA
PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI
ECONOMICI

Approvato con deliberazione C.C. n. 28 del 5.10.2005

CAPO I - NORME GENERALI

[Articolo 1](#) - Premessa

CAPO II - CONTRIBUTI E SOVVENZIONI

[Articolo 2](#) - Tipologia degli interventi

[Articolo 3](#) - Presentazione delle domande

[Articolo 4](#) - Accoglimento delle domande

[Articolo 5](#) - Liquidazione

CAPO III - CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

[Articolo 6](#) - Concessione in uso di beni immobili

[Articolo 7](#) - Concessione in uso di beni mobili e partecipazione all'organizzazione

CAPO IV - CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI

[Articolo 8](#) - Tipologia degli interventi

Articolo 9 - Criteri di concessione dei contributi

CAPO V - CONTRIBUTI PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 10 - Obiettivi generali

CAPO VI - ALBO DEI SOGGETTI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI,
CREDITI, SUSSIDI E BENEFICI A CARICO DEL BILANCIO

Articolo 11 - aggiornamento dell'albo

Articolo 12 - tenuta dell'albo

Articolo 13 - consultazione e pubblicità

CAPO VII - ENTRATA IN VIGORE

Articolo 14 - entrata in vigore

CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 1 – Premessa.

1. Il Comune di Borgone Susa può concedere, in attuazione dell'art. 12 della legge 241 del 7.8.90 ed ai destinatari in esso individuati, le seguenti provvidenze:

- a) contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari per la realizzazione di interventi, opere, attività ed iniziative di interesse comunale nei settori economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale, assistenziale, professionale, nonché in tutti gli altri settori di competenza comunale, ivi compresa la promozione della propria immagine;
- b) l'uso di beni di proprietà comunale, mobili ed immobili per iniziative di pubblico interesse;
- c) contributi per investimenti;
- d) contributi per la cooperazione internazionale.

CAPO II CONTRIBUTI E SOVVENZIONI

Articolo 2 – Tipologia degli interventi.

1. Gli interventi, iniziative ed attività svolte dai soggetti fruitori di concorso economico del Comune, devono essere finalizzati al soddisfacimento di un pubblico interesse e, come tali, conciliabili con le esigenze sociali e morali della collettività locale, cui l'azione amministrativa deve sempre essere rivolta.

2. Rientrano negli interventi di cui al comma 1, a titolo esemplificativo:

- a) iniziative che favoriscono il coinvolgimento della cittadinanza o comunque di ampia fruibilità;
- b) interventi promossi da soggetti privati che rivestano anche un ruolo di pubblica utilità;
- c) iniziative rivolte a cittadini in particolari condizioni di disagio e/o bisogno.

3. Le attività oggetto di contributo non devono sovrapporsi ad interventi messi in atto dallo Stato o da altri Enti pubblici in materie espressamente riservate ad essi.

4. Le aree di attività per le quali si intende intervenire a mezzo di contributi finalizzati allo scopo sono, a titolo esemplificativo:

- a) ASSISTENZA SOCIALE (artt. 23 e 25 D.P.R. 616/1977 e L.R.P. 8.1.2004 n. 1).
Settore di promozione relativa alla prevenzione e alla sensibilizzazione rispetto ai problemi dell'handicap e di possibili forme di emarginazione.
Settore di assistenza: iniziative a favore degli anziani, dei pensionati, dei disoccupati, dei disabili, invalidi e minori.
- b) ASSISTENZA SCOLASTICA (art. 45 D.P.R. 616/1977).
Settore riguardante gli interventi culturali nell'area scolastica.
Settore di intervento per attività sportive in corsi parascolastici.
- c) ATTIVITA' SPORTIVE (L.R.P. 22.12.1995 n. 93).
Settore promozione sportiva.
- d) ATTIVITA' CULTURALI – CELEBRAZIONI
Settori: musicale, teatrale, concorsuale, mostre e rassegne, congressuale, tempo libero e promozione giovanile, terza età, storico-archivistico e bibliotecario, restauro e conservazione monumenti, feste della Repubblica, feste civili e religiose locali.
- e) PROMOZIONE TURISTICA, COMMERCIALE, ARTIGIANALE E SVILUPPO ECONOMICO (L.R.P. 7.4.2000 n. 36, L.R.P. 9.5.1997 n. 21, L.R.P. 7.9.1987 n. 47, art. 50, D.P.R. 616/1977). Settori turismo/Pro-Loco, artigianato, fiere, festival, rassegne ecc.;
- f) TUTELA AMBIENTE (D.P.R. 915/1982 – L.R.P. 2.11.1982 n. 32).

Attività promozionale e di sensibilizzazione sociale ai valori e alle attività inerenti il settore in oggetto.

Attività di difesa e migliorie ambientali.

g) PROTEZIONE CIVILE (L.R.P. 12.3.1990 n. 10).

Attività promozionali, di sensibilizzazione sociale di prevenzione ed attività inerenti il settore in oggetto.

h) AGRICOLTURA.

Promozione e valorizzazione prodotti tipici locali. Opere di pubblico interesse nel campo dell'irrigazione per miglioramento colture agricole.

5. Sono esclusi gli interventi a favore di Partiti Politici od Associazioni che si occupino di politica o costituiscano movimenti di opinione in ambito comunale.

Articolo 3 – presentazione delle domande.

1. Le richieste di contributi e sovvenzioni, sottoscritte dal richiedente o legale rappresentante, devono essere indirizzate al Sindaco e riportare le seguenti indicazioni:

- a) natura giuridica del soggetto richiedente, con l'indicazione, ove esista, degli estremi dell'atto costitutivo o dello statuto, nonché degli elementi di identificazione, anche fiscale, della persona abilitata ad esercitare la rappresentanza nei confronti di terzi;
- b) la descrizione dell'iniziativa per la quale si chiede il sostegno economico dell'Amministrazione comunale;
- c) piano finanziario dell'iniziativa, ripartito nelle voci di entrata e di spesa, con l'indicazione dei contributi anche in beni e/o servizi, di altri soggetti pubblici e/o privati;
- d) l'attestazione che l'intervento da finanziare o sostenere persegue fini di pubblico interesse e l'individuazione di motivi per i quali può essere ritenuto tale;
- e) le modalità di erogazione del contributo con le coordinate bancarie o i dati relativi alla persona incaricata dell'incasso.

2. Nel rispetto dei principi e delle norme di cui all'art. 1 della legge 241/90 il Comune, in relazione alle caratteristiche, all'onerosità ed alla rilevanza dell'iniziativa, potrà chiedere ulteriore documentazione in aggiunta a quella indicata nel presente articolo.

Articolo 4 – accoglimento delle domande.

1. Contributi e sovvenzioni vengono assegnati con deliberazione della Giunta Comunale che ne stabilisce l'ammontare in relazione alle disponibilità di bilancio, alle caratteristiche ed alla rilevanza sociale delle iniziative proposte, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 comma 1. La Giunta può stabilire di erogare un acconto del contributo assegnato.

2. I contributi si intendono concessi "una tantum" e, come tali, devono essere finalizzati alla realizzazione di uno o più interventi di natura straordinaria.

3. L'Amministrazione può sovvenzionare l'attività di soggetti che operano sul territorio e non perseguono fini di lucro, attraverso erogazioni monetarie a fronte di spese di gestione a copertura di eventuali deficit.

4. I contributi a favore della cooperazione internazionale vengono assegnati a sostegno di specifiche iniziative e non a copertura di eventuali disavanzi di gestione. Pertanto la loro erogazione non è subordinata alla presentazione della rendicontazione economica.

Articolo 5 – liquidazione.

1. La liquidazione dei contributi avviene ad iniziativa effettuata e previa presentazione di idonea rendicontazione sottoscritta dal richiedente o legale rappresentante del soggetto richiedente. Il

rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile, dovrà illustrare i risultati ottenuti in termini di efficacia dell'intervento nonché essere corredato dai documenti giustificativi delle entrate e delle spese sostenute.

2. La liquidazione delle sovvenzioni di cui all'art. 4 comma 3 avviene su presentazione di relazione dell'attività svolta dal soggetto richiedente a cui devono essere allegati i bilanci dell'esercizio.

3. La liquidazione delle sovvenzioni di cui all'art. 4 comma 4 avviene successivamente all'assegnazione e senza la richiesta di ulteriori documentazioni.

4. La liquidazione di provvidenze a favore di investimenti o di opere dovrà avvenire, con le modalità di cui al comma 1, su presentazione di stati di avanzamento lavori (per gli acconti) e su presentazione di certificato di collaudo (per il saldo). In caso di acquisti immobiliari dovranno essere presentati gli atti di compromesso (per gli acconti) e di acquisto (per il saldo).

5. Per l'acquisto di beni mobili, i contributi sono liquidati su presentazione di fatture già quietanziate del fornitore.

6. La corresponsione degli acconti può avvenire solo dopo l'acquisizione di idonee garanzie per il recupero di pagamenti effettuati in caso di mancata o parziale realizzazione.

7. Il contributo liquidato, in sede di consuntivo dell'iniziativa, non potrà in nessun caso essere superiore alla differenza tra le spese effettuate e le entrate risultanti dalla documentazione presentata.

CAPO III - CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

Articolo 6 – concessione in uso di beni immobili.

1. Il Comune può concedere l'uso di beni immobili di sua proprietà qualora:

- a) i beni stessi siano richiesti per lo svolgimento di attività od iniziative di pubblico interesse che rientrino nelle finalità dell'Amministrazione comunale e non rivestano fini di lucro;
- b) gli immobili richiesti siano effettivamente disponibili, subordinatamente alle esigenze dell'Amministrazione comunale.

2. Le domande di concessione, sottoscritte dal richiedente o legale rappresentante, sono indirizzate al Sindaco e devono specificare:

- a) natura giuridica del soggetto richiedente con l'indicazione, ove esista, degli estremi dell'atto costitutivo o dello statuto, nonché gli elementi di identificazione, anche fiscale, della persona abilitata ad esercitare la rappresentanza nei confronti di terzi;
- b) la descrizione dell'iniziativa o delle attività che si intendono svolgere all'interno degli immobili richiesti, attestando che le stesse perseguono fini di pubblico interesse;
- c) se l'uso dei beni sia chiesto a tempo indeterminato o determinato;
- d) l'impegno, sotto la propria responsabilità, ad utilizzare gli immobili avuti in uso osservando i limiti e le prescrizioni imposte dal Comune e dalle norme vigenti in materia di sicurezza, igiene e prevenzione incendi.

3. L'uso dei beni immobili comunali è concesso dalla Giunta comunale.

4. Il Comune può subordinare la concessione alla stipula di apposita convenzione che stabilisca obblighi del concedente e del concessionario, durata e limiti d'uso anche in relazione a possibili terzi fruitori. La stipula della convenzione è obbligatoria per le concessioni di lunga durata. Può essere richiesta la costituzione di idonea cauzione.

5. La concessione è totalmente gratuita per:

- a) gli organizzatori di manifestazioni che hanno ottenuto il patrocinio del Comune;
- b) le associazioni di volontariato sociale nei settori: assistenziale, ambientale, sanitario, educativo e turistico;
- c) le associazioni culturali, le associazioni e le cooperative che svolgono attività nel campo

della solidarietà nazionale e internazionale.

6. Il concessionario è tenuto a risarcire tutti i danni subiti dall'immobile nel periodo di utilizzo ed imputabili ad azioni, omissioni o negligenze del concessionario medesimo.
7. Il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, ad ottenere tutte le autorizzazioni ed i permessi necessari per lo svolgimento delle attività previste nell'immobile concesso.
8. Al concessionario fanno carico tutte le responsabilità civili e penali per danni subiti da persone e cose nel corso delle attività svolte nell'immobile concesso.

Articolo 7 – concessione in uso di beni mobili e partecipazione all'organizzazione.

1. Oltre a quanto previsto dai precedenti articoli, il Comune può intervenire anche sotto forma di partecipazione all'organizzazione, nonché con la concessione in uso temporaneo di attrezzature e arredi di proprietà comunale per consentire lo svolgimento di manifestazioni, riunioni, convegni, mostre ecc.

Nei casi di cui sopra quando venga chiesto l'utilizzo di personale e/o mezzi di proprietà del Comune, tali servizi, se fattibili, dovranno essere monetizzati ed intesi come una richiesta di sovvenzione

2. Ogni qualvolta la richiesta di servizi, attrezzature ed arredi non comporti costi diretti o indiretti o questi ultimi siano di importo inferiore ad € 50,00, non è necessario adottare un provvedimento della Giunta Comunale ma è facoltà degli Assessori competenti esaminare le richieste ed assumere le conseguenti decisioni.

3. Le domande di concessione, sottoscritte dal richiedente o legale rappresentante, sono indirizzate al Sindaco e devono specificare:

- a) natura giuridica del soggetto richiedente con l'indicazione, ove esista, degli estremi dell'atto costitutivo o dello statuto, nonché gli elementi di identificazione, anche fiscale, della persona abilitata ad esercitare la rappresentanza nei confronti di terzi;
- b) la descrizione dell'iniziativa o delle attività per la quale si richiede l'utilizzo dei beni, attestando che le stesse perseguono fini di pubblico interesse;
- c) l'impegno, sotto la propria responsabilità, ad utilizzare i beni avuti in uso osservando i limiti e le prescrizioni imposte dal Comune e dalle norme vigenti in materia di sicurezza, igiene e prevenzione incendi.

4. L'uso dei beni mobili comunali e la partecipazione all'organizzazione è concessa dalla Giunta comunale.

5. Il concessionario è tenuto a risarcire i danni eventualmente subiti dai beni durante il periodo della concessione e a rifonderne il valore in caso di distruzione o dispersione.

6. I beni devono essere ritirati e riconsegnati, a cura e spese dei concessionari, presso i locali comunali, in orario da concordare con l'ufficio competente.

7. Al concessionario fanno carico tutte le responsabilità civili e penali per danni subiti da persone e cose nel corso delle attività svolte utilizzando i beni concessi.

CAPO IV – CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI

Articolo 8 – tipologia degli interventi.

1. Nell'ambito degli appositi stanziamenti di bilancio, al fine di promuovere la crescita sociale, economica, culturale e turistica della collettività locale, potranno essere concessi contributi:

- a) ad Associazioni, a soggetti privati, a soggetti pubblici che operano nei settori della cultura, della religione, dello sport, dell'assistenza, della formazione, dell'istruzione, della valorizzazione del patrimonio artistico, del turismo, per la costruzione, la ristrutturazione, la

manutenzione, il recupero, il restauro, l'acquisto e la gestione di opere, impianti, macchinari ed attrezzature che pur essendo di proprietà privata, vengano messi a disposizione della collettività locale senza alcun fine di lucro;

- b) nei confronti di gruppi di privati, rappresentanti comunque di un interesse pubblico, collettivo e non individuale, per interventi unitari di costruzione, di miglioira o di straordinaria manutenzione di strade: consorziali, private di uso pubblico, vicinali, interpoderali e/o per la realizzazione di opere igieniche e agricole.

Articolo 9 – criteri di concessione dei contributi.

1. Per i contributi di cui alla lett. a) del precedente art. 8, le Associazioni, i soggetti pubblici e i soggetti privati dovranno presentare apposita istanza, illustrando, nel dettaglio, ogni elemento che possa permettere un approfondito esame della stessa. In particolare dovrà essere evidenziata la finalità di pubblico interesse che supporta la richiesta. Di norma l'erogazione del contributo è subordinata alla stipula di apposita convenzione con la quale verranno normate le modalità di fruibilità pubbliche della struttura e/o del bene oggetto del contributo stesso. Il contributo in parola, tranne che in casi eccezionali, non potrà superare il 35% della spesa, analiticamente documentata.

2. Per i contributi di cui alla lett. b) del precedente art. 8 e comunque entro l'ambito della normativa vigente in materia, i privati interessati, in forma associata, potranno richiedere all'Amministrazione comunale di intervenire economicamente in quota parte per la realizzazione degli interventi previsti nel presente articolo. L'ammontare della contribuzione è determinata sulla scorta di precisi elementi di valutazione da specificare nella domanda, quali: l'importanza della via di comunicazione, del traffico veicolare che nella stessa si svolge, del numero dei richiedenti connessi alle relative esigenze che esprimono, della dislocazione territoriale ed altre di analoga natura. Alla domanda regolarmente sottoscritta dal Presidente del Consorzio o dalla gran parte degli interessati, dovrà essere allegato un dettagliato preventivo di spesa. L'intervento economico dell'Amministrazione comunale è prioritariamente subordinato all'impegno formale, da parte di tutti i sottoscrittori, ad intervenire in ragione della proprietà posseduta o di altri criteri comunque da evidenziare sia nella domanda che nell'impegnativa formale. Di norma il contributo in parola non può superare il 50% della spesa preventivata e comunque per importi non superiori a 5.000 € complessivi.

3. L'Amministrazione comunale, per i contributi previsti nel presente articolo, ha facoltà di disporre il collaudo tecnico delle opere realizzate.

CAPO V – CONTRIBUTI PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 10 – obiettivi generali.

1. L'Amministrazione può concedere contributi finalizzati alla cooperazione internazionale ai sensi della L.R.P. n. 67 del 17.8.1995.

CAPO VI – ALBO DEI SOGGETTI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, CREDITI, SUSSIDI E BENEFICI A CARICO DEL BILANCIO

Articolo 11 – aggiornamento dell'albo.

1. il Comune aggiorna ogni anno, entro il 30 giugno, secondo il dettato di cui agli artt. 12 della legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. e 1 del D.P.R. 7.4.2000 n. 118, l'albo dei beneficiari di finanziamenti comunali.

2. Per ciascun soggetto beneficiario iscritto nell'albo sono indicati:
- l'ammontare dei contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi;
 - altri benefici di natura economica a carico del bilancio;
 - gli estremi della deliberazione adottata per l'erogazione del beneficio;
 - la disposizione di legge applicata per l'erogazione.

Articolo 12 – tenuta dell'albo.

1. L'ufficio di segreteria comunale è incaricato:
- della tenuta dell'albo e del suo aggiornamento entro il 30 giugno di ogni anno;
 - della sua pubblicazione per due mesi all'albo pretorio del Comune.

Articolo 13 – consultazione e pubblicità.

1. L'albo può essere consultato da ogni cittadino e l'Amministrazione comunale deve assicurarne la massima facilità di accesso e di pubblicità.

CAPO VII – ENTRATA IN VIGORE

Articolo 14 – entrata in vigore.

1. Il presente regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, entrerà in vigore con decorrenza 1° gennaio 2006.
2. Il presente regolamento sostituisce i precedenti a tutti gli effetti.